

N. 01248/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01483/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2010, proposto da:
Giovanni Panaro s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michaela
de Stasio e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il
loro studio in Bari, via Nicolò Pizzoli, 8;

contro

Comune di Castellana Grotte, rappresentato e difeso dall'avv. Pio
Tommaso Caputo, con domicilio eletto presso Pio Tommaso
Caputo in Bari, via Calefati, 158;

nei confronti di

Universal Export s.r.l., in proprio e quale mandataria capogruppo
dell'ATI con Zagaria Vincenzo, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Ernesto Sticchi Damiani e Ugo Patroni Griffi, con domicilio eletto
presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione n. 100 del 3 agosto 2010 del Responsabile del VI servizio LL.PP. del Comune di Castellana Grotte, di aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all'appalto "Recupero ed adeguamento immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale";
 - della nota prot. n. 15423 del 19 agosto 2010, di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
 - della determinazione n. 82 del 1° luglio 2010 del Responsabile del VI servizio LL.PP., di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione provvisoria dei lavori relativi al suddetto appalto;
 - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato;
- e per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno in favore della società ricorrente anzitutto mediante reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati, anche per perdita di *chance* e spese di partecipazione alla gara;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte e della Universal Export s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Universal Export s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti Sara Cacciatore, su delega dell'avv. Vito Aurelio Pappalepore, Pio Tommaso Caputo, e Rossella Palazzo, su delega dell'avv. Ugo Patroni Griffi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Castellana Grotte con bando del 14.4.2010 ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 dlgs 12 aprile 2006, n. 163, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo decreto, per la realizzazione e adeguamento di un immobile sito in via San Benedetto da destinare ad asilo nido comunale (importo dell'appalto: € 588.312,57 iva esclusa).

Alla gara partecipava anche la ricorrente principale Giovanni Panaro s.p.a., classificandosi seconda dopo l'ATI controinteressata Universal Export s.r.l. (capogruppo - mandataria) - Zagaria Vincenzo (mandante).

La Giovanni Panaro s.p.a. impugna con il ricorso introduttivo l'aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata dei lavori

relativi all'appalto in esame.

Evidenzia parte ricorrente che l'attestazione SOA presentata dalla società mandataria (Universal Export s.r.l.) dell'ATI aggiudicataria non reca l'indicazione del possesso della certificazione di qualità aziendale ISO sicché l'ATI andava esclusa dalla gara; che ai sensi dell'art. 4, comma 3 d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 "Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA."; che la disposizione sancisce chiaramente la insostituibilità dell'attestazione della SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualità certificato; che, coerentemente con la normativa di settore, il bando di gara all'art. 7, tra le condizioni minime di partecipazione, richiede esplicitamente una "adeguata attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, da cui si rilevi il possesso della certificazione di qualità aziendale"; che è stato altresì violato da parte della stazione appaltante l'art. 79, comma 5 dlgs n. 163/2006 poiché la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva è avvenuta con nota prot. n. 15423 del 19.8.2000 (spedita il 9.9.2010) a distanza di oltre un mese, mentre la norma citata prevede che l'aggiudicazione deve

essere comunicata entro un termine non superiore a cinque giorni.

Si costituiscono il Comune di Castellana Grotte e la controinteressata Universal Export s.r.l. (in proprio e quale mandataria capogruppo dell'ATI con Zagaria Vincenzo), deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

La controinteressata Universal Export s.r.l. propone altresì ricorso incidentale con cui, tra l'altro, contesta l'ammissione alla gara della ricorrente principale Giovanni Panaro s.p.a.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo sia manifestamente infondato.

Data la manifesta infondatezza del ricorso principale, è possibile procedere all'esame prioritario dello stesso, pur a fronte della proposizione del ricorso incidentale "paralizzante" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).

Va in primo luogo rimarcato che il bando di gara richiede il possesso della qualificazione *ex* art. 40 dlgs n. 163/2006 nelle seguenti categorie e classifiche: categoria prevalente OG1 Class. II € 471.932,11; categoria scorporabile subappaltabile OG11 Class. I € 101.067,89.

La controinteressata ha dichiarato di eseguire i lavori rientranti alla categoria OG1 con riferimento alla quale ha depositato in sede di gara la relativa attestazione SOA comprovante la qualificazione nella classe II.

In virtù dell'art. 4, comma 1 d.p.r. n. 34/2000 "Ai fini della

qualificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettere a) e b), della legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall'allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall'allegato B.”

L'allegato B, recante la tabella del requisito di qualità, dispone che per le classifiche I e II (quindi per importi fino ad €. 516.457,00) non è richiesto, anche a regime, il possesso del requisito di qualità aziendale (ISO).

Pertanto, le imprese qualificate nelle classifiche I e II sono esentate dall'obbligo della certificazione della qualità aziendale (ISO), essendo detta certificazione obbligatoria solo per le classifiche superiori alla II.

Peraltro, in nessuna parte del bando e del disciplinare di gara è espressamente previsto il possesso, a pena di esclusione, della certificazione ISO.

Il bando all'art. 12 contempla le cause di esclusione, non annoverando tra di esse il mancato possesso della suddetta certificazione.

L'art. 11 del disciplinare (recante modalità di presentazione dell'offerta) stabilisce che nella busta A debba allegarsi l'attestato di qualificazione SOA, ma non richiede che da quest'ultimo debba evincersi il possesso della certificazione di qualità aziendale.

Inoltre, il disciplinare di gara a pag. 8 prevede espressamente la mera

facoltà (non già l'obbligo) di produrre una attestazione SOA da cui risulta la certificazione del sistema di qualità.

Ne consegue che l'unico documento richiesto a pena di esclusione è l'attestazione SOA anche priva dell'indicazione del possesso della certificazione ISO.

E' pur vero che secondo l'art. 7 del bando i concorrenti devono possedere una "adeguata attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, da cui si rilevi il possesso della certificazione di qualità aziendale".

Tuttavia, è evidente che detta clausola non ha voluto stabilire un requisito ulteriore (e comunque illegittimo) di partecipazione, bensì semplicemente registrare il dato normativo vigente (*i.e.* art. 4 d.p.r. n. 34/2000).

La clausola del bando di cui all'art. 7 deve, pertanto, essere interpretata - coerentemente con il disposto dell'art. 4 d.p.r. n. 34/2000 - nel senso di non richiedere, a pena di esclusione, il requisito della qualità aziendale ISO (comprovato mediante attestazione SOA) per le imprese qualificate per le classifiche I e II.

Una diversa interpretazione renderebbe illegittima tale clausola per violazione dell'art. 4 e dell'allegato B del d.p.r. n. 34/2000.

Ne consegue che il requisito di qualità aziendale costituisce il presupposto per il rilascio dell'attestazione di qualificazione da parte delle SOA esclusivamente per le classifiche superiori alla II.

Del resto anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2009, n. 4557) reputa illegittimo precludere la partecipazione alle gare a raggruppamenti corrispondenti alle imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso del requisito della qualità) che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica.

Quindi sia la disposizione del d.p.r. n. 34/2000 che la clausola del bando (art. 7) si riferiscono unicamente al caso in cui il requisito di qualità costituisce presupposto per la verifica di qualificazione (vale a dire le classifiche III o superiori).

Da quanto esposto discende che la Universal Export, essendo impresa qualificata nella classifica II, è “esentata” ai sensi dell’art. 4 e dell’allegato B del d.p.r. n. 34/2000 dal produrre una attestazione SOA comprovante il possesso del requisito di qualità aziendale ISO.

In ogni caso, la controinteressata ha presentato separatamente, oltre alla attestazione SOA, anche la certificazione di qualità aziendale ISO del 17.12.2009.

Inoltre, va evidenziato che la *ratio* dell’art. 4 e dell’allegato B del d.p.r. n. 34/2000 (e della esenzione ivi contemplata) è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni.

Pertanto, la circostanza che il certificato SOA presentato in gara dalla capogruppo Universal Export non fosse aggiornato con l’indicazione del possesso della certificazione di qualità conseguita dalla società

TIC in data 17.12.009 risulta essere del tutto irrilevante, essendo le imprese costituenti il raggruppamento comunque esonerate da tale obbligo (in particolare la capogruppo Universal Export partecipa con una percentuale dell'82,36% pari ad € 484.000,00 circa per tutte le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 classe II, senza quindi superare la soglia entro cui opera l'esenzione posta a favore delle imprese di piccole dimensioni).

Ne consegue che non sussiste alcuna violazione del bando di gara.

Infine, va rilevato che il termine di cui all'art. 79, comma 5 dlgs n. 163/2006, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente principale, non ha carattere perentorio (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, Sez. I, 15 febbraio 2008, n. 14).

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso principale e la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Universal Export s.r.l.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciandosi,

- 1) respinge il ricorso principale come in epigrafe proposto;
- 2) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Universal Export

s.r.l.

Condanna la ricorrente principale Giovanni Panaro s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Castellana Grotte, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.

Condanna la ricorrente principale Giovanni Panaro s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Universal Export s.r.l., liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)